

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2068

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGRUSTI, BERTOLI, BIASUTTI, BORDON, BREDA, COLONI,
GASPAROTTO, PARIGI, RENZULLI, SANTUZ**

Modifica dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, in materia di entrate tributarie

Presentata il 22 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il regime finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia ha come fonte primaria l'articolo 49 dello statuto d'autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Detto regime aveva subito una sostanziale modifica per effetto della riforma tributaria, la quale aveva comportato la soppressione delle quote (decimi) di compartecipazione ai tributi erariali. Per un periodo di tempo protrattosi dodici anni, alla regione sono state, comunque, assicurate risorse finanziarie sostitutive dei tributi soppressi, commisurate al gettito percepito nell'esercizio precedente a detta soppressione, incrementate annualmente di una percentuale fissa.

Naturalmente, il protrarsi di tale regime transitorio ha comportato un severo

e crescente appiattimento delle entrate regionali in quanto le assegnazioni di quote sostitutive dei tributi soppressi sono state incrementate con percentuali inferiori agli stessi indicatori monetari dell'inflazione.

Con l'approvazione della legge 6 agosto 1984, n. 457, il regime finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia ritornava alla sua originaria struttura per quote, con riferimento, questa volta, ai nuovi tributi introdotti con la riforma (IRPEF, IRPEG e IVA).

È, però, da sottolineare come attualmente la regione si trovi in un regime di compartecipazione nettamente inferiore rispetto a quello riconosciuto alle altre regioni a statuto speciale e alle province autonome.

Facendo riferimento ai fondamentali tributi sopracitati (IRPEF, IRPEG e IVA), le quote di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia attualmente fissate nella misura di quattro decimi, risultano, infatti, le più basse rispetto a quelle delle altre regioni o province a statuto speciale: Valle d'Aosta nove decimi; Sicilia dieci decimi; Sardegna sette decimi; province autonome di Trento e di Bolzano nove decimi.

I gettiti erariali previsti dalla citata legge n. 457 del 1984 (quattro decimi dell'IRPEF, IRPEG e IVA) si erano, comunque, rivelati a consuntivo di molto inferiori alle previsioni formulate dal Ministero del tesoro al momento delle trattative per la formulazione del relativo disegno di legge.

A ciò, inoltre, devono aggiungersi gli effetti sul bilancio regionale della manovra di risanamento della spesa pubblica; tali effetti si sono aggravati progressivamente negli ultimi anni, a decorrere dal 1989 che, sostanzialmente, costituisce l'anno in cui si è verificata la prima tangibile riduzione delle risorse assegnate alla regione.

Nell'anno 1990, poi, con il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento, attraverso la riduzione delle partecipazioni alle assegnazioni sul Fondo sanitario, l'esclusione dai riparti sul Fondo per i trasporti pubblici locali e dai Fondi per interventi di sviluppo, nonché dalla partecipazione ai finanziamenti previsti da alcune leggi di settore (consultori familiari, asili nido, maternità e infanzia; interventi previsti dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, in materia di agricoltura e foreste).

Le riduzioni sulle assegnazioni del Fondo sanitario di parte corrente per gli anni 1990 e 1991 sono state stabilite in termini percentuali sulla scorta del livello delle compartecipazioni ai tributi erariali previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché in relazione alle funzioni statutariamente previste ed oggettivamente esercitate.

In tal modo, alla regione Friuli-Venezia Giulia è stata applicata una riduzione percentuale pari al 10 per cento sulle assegna-

zioni teoricamente spettanti sul Fondo sanitario di parte corrente.

Per gli anni 1990 e 1991, gli effetti della legge hanno comportato per la regione una minore entrata complessiva dell'ordine di 350 miliardi di lire.

Con l'articolo 4, comma 11, della legge di accompagnamento alla finanziaria (legge 30 dicembre 1991, n. 412), è stato disposto, a decorrere dall'anno 1992, l'aumento del 40 per cento della misura della riduzione dell'assegnazione sul Fondo sanitario di parte corrente destinata alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, già in vigore per effetto del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia, pertanto, la riduzione sul Fondo sanitario è risultata maggiorata dalla misura del 10 per cento alla misura del 14 per cento; in termini assoluti, le minori assegnazioni sul Fondo sanitario nazionale si sono incrementate dai 187 miliardi di lire del 1991 ai 250 miliardi di lire del 1992.

Il complesso delle riduzioni derivanti alla regione Friuli-Venezia Giulia dall'applicazione del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, e dell'articolo 4, comma 11, della citata legge n. 412 del 1991 è risultato nell'anno 1991 dell'ordine di 436 miliardi di lire.

Per l'anno 1993 il disegno di legge di accompagnamento concernente disposizioni in materia di finanza pubblica dispone, all'articolo 6, la riduzione sulle assegnazioni a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura del 19 per cento per la regione Friuli-Venezia Giulia, da cui deriva un fabbisogno cui la regione stessa dovrà far fronte con risorse proprie pari a 360 miliardi di lire.

Un altro consistente onere rimasto totalmente a carico della regione per effetto delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, è rappresentato dalle spese per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, a suo tempo finanziate dal Fondo nazionale trasporti. Detto Fondo, per l'anno 1993, ammonta a 95 miliardi di lire.

Tenendo conto delle ulteriori minori assegnazioni sulle leggi di settore previste dal citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, il complesso delle riduzioni operate dallo Stato per l'anno 1993, in un quadro comparativo con le situazioni antecedenti al 1989, ammonta a quasi 514 miliardi di lire.

Soffermando ancora una volta l'attenzione sulla legge n. 457 del 1984, bisogna sottolineare che la regione — al momento di esprimere l'intesa sul relativo testo governativo — aveva, comunque, chiesto al Governo di accertare l'effettiva entità degli oneri finanziari per le funzioni che sarebbero state trasferite e di assegnare eventualmente alla regione gli ulteriori mezzi finanziari occorrenti per esercitare le competenze trasferite. Il suddetto impegno aveva formato anche oggetto di un apposito ordine del giorno accolto dal Governo e dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato all'atto dell'approvazione della legge n. 457 del 1984. Il Governo, inoltre, in sede di approvazione delle norme di attuazione dello statuto (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70) aveva ribadito l'impegno di attuare una riconsiderazione generale della correlazione tra flussi finanziari e competenze delle regioni, considerate anche le competenze aggiuntive derivanti dalle nuove norme di attuazione, mediante una verifica, da farsi entro un anno, della situazione economico-finanziaria complessiva della regione Friuli-Venezia Giulia ai fini di una revisione del vigente ordinamento finanziario regionale.

E tale intendimento è stato suffragato dalla disposizione contenuta nella « Relazione generale della V Commissione permanente - Bilancio, tesoro e programmazione » della Camera dei deputati sui disegni di legge concernenti il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e, rispettivamente, la legge finanziaria 1993, laddove — alla voce Ministero del tesoro, tabella A (della legge finanziaria 1993) — sono previsti incrementi di 100 miliardi di lire nel 1994 e 200 miliardi di lire nel 1995 destinati a consentire l'avvio della revisione dell'ordinamento finanzia-

rio della regione Friuli-Venezia Giulia in termini di progressivo recupero di un decimo delle entrate spettanti.

Procedendo, ora, all'analisi dell'articolato, per quanto concerne l'articolo 1, l'indicazione formulata di elevare da quattro a cinque decimi il gettito su IRPEF, IRPEG e IVA riscossa nel territorio regionale, trova ampie e fondate motivazioni nella relazione testé esposta.

Quanto previsto nell'articolo 2 ha, invece, la funzione di salvaguardare determinati fenomeni distorsivi che incidono negativamente sulla portata dei gettiti riferiti all'IRPEF ed all'IRPEG.

Le ritenute alla fonte operate da società o da persone giuridiche aventi sede legale al di fuori del territorio regionale vengono, infatti, versate nel luogo in cui è ubicata la sede medesima, anche se riferite a redditi prodotti interamente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia; lo stesso dicasi per l'IRPEG versata dalle società aventi sede legale al di fuori del territorio regionale con riguardo agli utili prodotti sempre nel medesimo ambito territoriale.

Pertanto, il trasferimento, la fusione o l'incorporazione di società aventi sedi legali nel territorio del Friuli-Venezia Giulia con altre site al di fuori del territorio stesso determinano anomale riduzioni nei gettiti dei tributi in questione.

In particolare, per quanto riguarda l'IRPEF, si è constatato che l'incremento (+ 3 per cento) verificatosi nel gettito del territorio regionale nei primi dieci mesi dell'anno in corso, rispetto a quello dello stesso periodo dell'anno precedente, è nettamente inferiore all'incremento del gettito nazionale (+ 10 per cento). Tale fenomeno va ricondotto non solo alla recessione economica della regione Friuli-Venezia Giulia (anche legata alla crisi della vicina ex Jugoslavia), che ha determinato fallimenti d'impresa, licenziamenti e cassa integrazione, ma anche a trasferimenti o incorporazioni fuori regione di importanti complessi societari.

Infine, l'articolo 3 garantisce la gradualità nel passaggio dalla normativa attualmente in vigore a quella che si propone con la presente proposta di legge costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, le parole: « quattro decimi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque decimi ».

ART. 2.

1. Nel caso in cui il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) riscosso nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia cessi o venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti giuridici con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le conseguenti minori entrate regionali sono sostituite da una somma commisurata alle quote del gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.

2. L'ammontare delle somme di cui al comma 1 è determinato d'intesa tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia entro il mese di giugno di ogni anno.

ART. 3.

1. Le maggiori entrate derivanti da quanto previsto dall'articolo 1 sono corrisposte a partire dall'anno 1994, sino ad un massimo di lire 100 miliardi per lo stesso anno e di lire 200 miliardi per l'anno 1995.

2. Lo stanziamento di lire 200 miliardi per il 1995 potrà essere progressivamente incrementato a partire dall'anno 1996 con apposite disposizioni della legge finanziaria sino al raggiungimento dei decimi di

cui all'articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale.

ART. 4.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge costituzionale, previsto in lire 100 miliardi per l'anno 1994 e in lire 200 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante l'utilizzazione degli appositi accantonamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.